

N. R.G. 32422/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. ANGELO MAMBRIANI	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 32422/2013 promossa da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI - SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00954900155), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO GALVAGNO (C.F. GLVRR56E24B202A);

ATTRICE

contro

GIACOMO BERNARDO TAFPELLI (C.F. TFFGMB42H28F704H), con il patrocinio dell'avv. FABIO CESARE (C.F. CSRFBA74E25F205A) e dell'avv. LORENZO MOSSO (C.F. MSSLNZ71E11B049D);

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

per l'attrice:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

- IN VIA PRINCIPALE, previa ogni altra declaratoria di rito;

*- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2935 c.c. e/o 2043 c.c. del convenuto, per tutti i danni cagionati alla **B.C.C.**, per tutti i motivi in premessa esposti, per l'effetto,*

*- Condannare il signor **TAFPELLI GIACOMO BERNARDO**, al risarcimento integrale in favore della **B.C.C.** di tutti i danni patrimoniali e non da questa subiti, che si quantificano in euro 1.102.323,78 o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia;*

- Condannare in ogni caso il convenuto a corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme accertate, dalla maturazione del diritto al saldo;

- IN VIA ISTRUTTORIA:

Previa revoca dell'ordinanza in data 28.07.14 si chiede ammettere prova per interpellato e per testi, se del caso per rogatoria relativamente ai testi stranieri, sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli:

1. "vero è che la Sabrinet, ha riferito alla B.C.C. che la signora Ilaria Giambruno di Sambers in data 29.08.12 ha confermato che la fattura n. 14 del 16.01.12 "è stata cancellata e conseguentemente non è pagabile", come da doc. 8 che si rammostra al teste;
2. "vero è che Sabrinet in data 06.11.12 ha ribadito di "non avere avuto né registrazione (né conoscenza) della fattura n. 14", come da documento n. 20 che si rammostra al teste.
3. "vero è che in data 17.10.12 il signor George van Gils della Questek ha rifiutato di fornire informazioni circa la validità e veridicità della fattura Sambers n. 364/12 e del relativo pagamento", come da documento 15 che si rammostra al teste;
4. "vero è che in occasione della telefonata di cui al punto che precede il signor George van Gils della Questek ha riferito di aver ricevuto istruzioni dalla Sambers di non fornire informazioni in merito a tale pagamento e debito", come da documento 15 che si rammostra;
5. "vero è che in data 06.03.13 il signor George van Gils della Questek ha riferito di avere provveduto al pagamento della fattura Sambers n. 364/12 su un c/c intestato a Sambers presso il MPS", come da doc. 22 che si rammostra.
6. "vero è che il signor Taffelli ha ordinato a H3G di provvedere al pagamento delle fatture Sambers nn. 24/12, 166/12 e 264/12 sul c/c intestato a Sambers presso Banco di Desio e Brianza anziché sul c/c intestato a Sambers presso B.C.C. come da doc. 7 che si rammostra;
7. "vero è che il signor Taffelli ha ordinato a H3G di provvedere al pagamento delle fatture Sambers nn. 330/12 e 333/12 sul c/c intestato a Sambers presso Banco Popolare Soc. Cooperativa Agrate Brianza anziché sul c/c intestato a Sambers presso B.C.C., come da doc. 7 che si rammostra;
8. "vero è che il Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Sambers ha rilevato "la mancanza di firma del sindaco dott. G.M. Ragusa nei verbali del Collegio Sindacale; - la stampa su fronte/retro del libro verbali del Collegio Sindacale, laddove il libro risulta numerato e vidimato su un solo lato del foglio; - l'impropria successione temporale nel libro del Consiglio di Amministrazione di alcuni verbali in quanto viene riportato prima il verbale del 30.5.2012 e successivamente i verbali dell'8.5.2012 e del 23.5.2012", come da doc. 30 che si rammostra.
9. "vero è che il Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Sambers ha rilevato "aspetti critici nella gestione della azienda anche segnalati dal Collegio Sindacale, relativamente ai rapporti commerciali intrattenuti con la società Multilink Srl con sede in Romania, e con la società H3G Spa.", come da doc. 30 che si rammostra.
10. "vero è che il Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Sambers ha rilevato come "non consona alle finalità dello stato di liquidazione della società, la stipula di un contratto di locazione di immobile industriale di durata pluriennale, intervenuta dieci giorni prima della formale messa in liquidazione della società.", come da doc. 30 che si rammostra.
11. "vero è che il Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Sambers ha rilevato "Nella contabilità della Sambers Italia Spa sono state riscontrate irregolarità (almeno) contabili nei rapporti con la società H3G Spa.", come da doc. 30 che si rammostra.
12. "vero è che il Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Sambers ha rilevato che "Nel corso del 2008 Sambers Italia Spa azzerava il proprio debito nei confronti di H3G Spa per ben € 1.975.630,00 così che al 31.12.2008 non era più presente alcun debito nei confronti della H3G Spa." e che "Verosimilmente tale storno veniva effettuato per migliorare le risultanze finali di bilancio, e non far emergere le reali perdite di esercizio.", come da doc. 30 che si rammostra.

13. "vero è che il Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Sambers, con riferimento ai rapporti tra H3G e Sambers di cui ai punti che precedono ha rilevato che "In data 15.4.2010 veniva tra le parti sottoscritto un accordo in cui: - veniva ribadito il debito di Sambers Italia Spa verso H3G per € 1.975.630,00; - Sambers si impegnava a pagare a H3G ratealmente quanto dovuto; - H3G Spa concedeva a Sambers Italia Spa, pro bono pacis uno sconto di € 300.000,00 ovvero, a seconda della tempistica di pagamento prescelta da Sambers Italia Spa, di € 600.000,00.", ma che "Nonostante la sottoscrizione di questo accordo, nemmeno nel bilancio al 31.12.2010 veniva evidenziato il debito residuo verso H3G Spa.", come doc. 30 che si rammostra.
14. "vero è che il Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Sambers ha rilevato che "Nel corso del 2011 H3G Spa diveniva cliente della Sambers Spa pertanto il debito nei confronti della H3G veniva contabilmente riesumato in parte con pagamenti effettivi (per € 400.000,00) movimentando in contropartita il conto merci c/acquisti (quando in realtà nessuna merce veniva acquistata) e in parte, (per € 975.630,00) per compensazione (di cui € 891.061,49 nel 2011 e € 84.568,51 nel 2012) con il credito verso H3G e appostando in contropartita il conto sopravvenienze passive.", come da doc. 30 che si rammostra.
15. "vero è che il Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Sambers, a pag. 72 e segg. della propria relazione, ha rilevato "che l'operazione di vendita di merce effettuata alla Multilink Srl di cui a pag. 14 della presente relazione possa in ipotesi configurarsi ai sensi dell'art. 217 n. 2 L.F. come operazione "manifestamente imprudente" e che "l'omessa indicazione nel bilancio al 31.12.2009 del debito verso la società H3G Spa di ben € 1.975.630,00 ha ritardato l'emersione dell'erosione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, con conseguente violazione degli obblighi di cui all'art. 2482 ter c.c. e applicazione delle responsabilità di cui all'art. 2485 c.c.", come da doc. 30 che si rammostra.
16. "vero è che il Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Sambers ha rilevato che "Si omette la esatta quantificazione di quanto astrattamente e potenzialmente attribuibile all'organo gestorio e quindi dell'importo che potrebbe essere recuperato, qualora ne ricorressero i presupposti, attraverso una azione di responsabilità nei confronti dello stesso, poiché tale quantificazione non determina un diverso attivo nel caso di concordato preventivo e nel caso di fallimento", come da doc. 30 che si rammostra. °

- Si chiede ordine di esibizione e/o produzione in giudizio diretta a H3G S.p.a. con sede in Trezzano sul Naviglio via Leonardo da Vinci n. 1 e/o al Banco Desio e Brianza, della richiesta di Sambers di provvedere al pagamento delle fatture nn. 24/12, 166/12 e 264/12 sul c/c intestato a Sambers presso Banco Desio e Brianza anziché sul c/c intestato a Sambers presso B.C.C.

- Si chiede ordine di esibizione e/o produzione in giudizio diretta a H3G S.p.a. con sede in Trezzano sul Naviglio via Leonardo da Vinci n. 1 e/o al Banco Popolare soc. Coop. di Agrate Brianza, della richiesta di Sambers di provvedere al pagamento delle fatture nn. 330/12 e 333/12 sul c/c intestato a Sambers presso Banco Popolare soc. Coop. di Agrate Brianza, anziché sul c/c intestato a Sambers presso B.C.C.

- Si chiede ordine di esibizione e/o produzione in giudizio diretta a Sambers Italia S.p.a. e/o H3G S.p.a. con sede in Trezzano sul Naviglio via Leonardo da Vinci n. 1, della documentazione afferente i pagamenti delle fatture nn. 484/12 e 486/12, già oggetto di sequestro presso terzi in seguito estinto (doc. 35).

- Si chiede inoltre ordinare alla Sambers Italia S.p.a. e/o alla H3G S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, la produzione e/o esibizione in giudizio delle contabili di pagamento delle fatture SAMBERS ITALIA 24/12, 52/12, 53/12, 79/12, 99/12, 101/12 per il complessivo importo di € 281.730,35 e della nota di credito relativa alla fattura 312/12;

- Si chiede ordine di esibizione e/o produzione in giudizio diretta a Sambers S.p.a. e/o

Questek Advanced Technologie Ltd, Fairway Office Park, 52 Grosvenor Road, Bryanstone South Africa in persona del legale rappresentante protempore della Bolletta doganale relativa alla consegna delle merci di cui alla fattura n. 364/12, del relativo ordine di acquisto, e della documentazione attestante il ricevimento della merce.

- Si chiede ordine di esibizione e/o produzione in giudizio diretta all'Ufficio Doganale di Milano2 con sede in via Valtellina1, dei dati elettronici relativi alle dichiarazioni di esportazione, corredati dei "risultati di uscita", relativamente alla fattura 364/12 di cui alla merce diretta a Questek Advanced Technologie Ltd, Fairway Office Park, 52 Grosvenor Road, Bryanstone South Africa.

- Si chiede ordine di esibizione e/o produzione in giudizio diretto a Sambers S.p.a. e/o Sabrinet Ltd, della documentazione comprovante l'avvenuta consegna della merce di cui alla fattura n. 14/12 e degli elenchi e dichiarazioni Intrastat e, del CMR firmato dalla Sambers, dal vettore e dal ricevente, oltre che del relativo ordine di acquisto.

- Si chiede ordine di esibizione e/o produzione in giudizio diretto a Sambers e/o Sabrinet Ltd, dei libri contabili e degli ordini relativi ai rapporti tra queste intercorsi nel 2011 e 2012.

- Si chiede ordine di esibizione e/o produzione in giudizio diretto a Ufficio Intrastat presso Ufficio Doganale di Via Valtellina n. 1 Milano, dei data Intrastat relativi alla fattura n. 14/12 e comunque delle rettifiche per eventuali note di accredito.

- Si chiede ordine di esibizione e/o produzione in giudizio diretto a TNT Global Express S.p.a., via Fantoli n. 16 Milano, della documentazione comprovante l'avvenuta consegna della merce di cui alla fattura n. 14/12 di cui all'ordine n. 12095, emessa dalla Sambers Italia nei confronti della Sabrinet Limited, come da DDT n. 195 del 30.01.12.

- Si chiede inoltre ordine di produzione e/o esibizione in giudizio, diretta alla Sambers Italia S.p.a. e/o al Concordato Preventivo Sambers Italia S.p.a. in persona del commissario giudiziale, dei libri contabili della Sambers Italia S.p.a. e del libro inventari dai quali deve risultare la registrazione di tutte le operazioni effettuate a far tempo dal gennaio 2011 al dicembre 2012.

- Si chiede inoltre ordinare alla Sambers Italia S.p.a. e/o al Concordato Preventivo Sambers Italia S.p.a. in persona del commissario giudiziale e/o alla H3g S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, la produzione e/o esibizione in giudizio della copia delle fatture e documenti di trasporto relativi al debito di Sambers verso H3G per l'importo di € 1.975.630 indicato nella relazione ex art. 172 L.F., in uno alla documentazione attestante l'estinzione dello stesso e dei mezzi di pagamento utilizzati, oltre all'accordo stipulato tra Sambers e H3G in data 15.04.10.

- IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di lite."

per il convenuto:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare

Nel merito

- rigettare la domanda, infondata in fatto e in diritto e non provata e,

per l'effetto,

- revocare il sequestro conservativo, anche presso terzi di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di Giacomo Bernardo Taffelli, fino alla concorrenza di € 230.000,00

e

- *i)ordinare la cancellazione, con esonero del conservatore da responsabilità, del sequestro iscritto con nota di trascrizione registro generale n. 18560 registro particolare 12887 presentazione n. 43 del 26 febbraio 2013 sull'immobile così censito al catasto fabbricati del comune di (D286) Desio (MI) sez urbana,*
 - *foglio 25 particella 409 subalterno 2 natura C1 consistenza 181 mq, indirizzo Piazza don Giussani 22-23 piano T-S1 rendita catastale Euro 6.599,60; catasto fabbricati del Comune di (I361) Santo Stefano Ticino:*
 - *foglio 7 particella 675 subalterno 11 categoria A2 classe 3 vani 4, viale della Repubblica SNC piano 2-S1 rendita catastale 320,20;*
 - *foglio 7 particella 675 subalterno 20 categoria C6 classe 3 consistenza 14 mq, viale della Repubblica SNC piano S1 rendita catastale 26,75;*
 - *foglio 7 particella 674 subalterno 51 categoria C6 classe 3 consistenza 31 mq, viale della Repubblica SNC piano S1 rendita catastale 59,24;*
 - *foglio 7 particella 674 subalterno 8 categoria C1 classe 3 consistenza 115 mq, viale della Repubblica SNC piano T-S1 rendita catastale 1175,97;*
- *(ii) liberare le somme e gli altri beni mobili congelati con atto di pignoramento presso terzi notificato a Intesa San Paolo filiale di Biassono (MB).*

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che la merce indicata nelle fatture e documenti di trasporto allegati per i clienti Sabrinet Limited, Questek Advanced Technologies limited ed H3G S.p.A. è stata consegnata ai clienti.

Si indicano quali testimoni i Sig.ri Matteo Maria Francesco Mapelli, e Massimo Andreoli elettivamente domiciliati in Milano, Via Fatebenefratelli 22.

Con vittoria di compensi e spese di causa."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI - SOCIETA' COOPERATIVA (d'ora in avanti anche solo BCC),

- o istituto di credito presso il quale la SAMBERS ITALIA SPA (d'ora in avanti anche solo SAMBERS) era titolare di conto corrente,

ha convenuto in giudizio **GIACOMO TAFFELLI,**

- o amministratore delegato di SAMBERS fino al 31.7.2012,

svolgendo nei suoi confronti azione risarcitoria ex artt. 2395 cc e/o 2043 cc, addebitandogli di aver presentato ad essa banca -dal dicembre 2011 e fino all'aprile 2012- richieste di anticipazioni in relazione ad una serie di fatture poi rimaste insolute perché, a dire della banca, in parte relative ad operazioni inesistenti e in parte risultate pagate, su indicazione del TAFFELLI, presso altri istituti di credito, con corrispondente danno dell'attrice pari all'ammontare delle anticipazioni erogate e non "autoliquidatesi" per € 1.102.323,78.

L'attrice ha al riguardo richiamato le risultanze già illustrate nel procedimento cautelare n. rg 64246/2012 e nel successivo procedimento di reclamo n. rg 77378/2012, procedimenti conclusi con l'ordinanza emessa in sede di reclamo da questo Tribunale il 19/21.2.2013, autorizzante sequestro conservativo nei confronti del TAFFELLI fino alla concorrenza di euro 230.000,00¹, contestando

¹ Questo il testo della motivazione e del dispositivo dell'ordinanza 19/21.2.2013:

"Il reclamo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

1) *Fumus boni iuris.*

Occorre premettere brevemente che la banca reclamante non ha riproposta in sede di reclamo la qualificazione della propria instauranda azione di merito ai sensi dell'art. 2394 c.c., limitandosi alla qualificazione ex artt. 2043 e 2395 c.c., talché ogni considerazione in ordine alla sussistenza di *fumus* rispetto alla prima appare ultronea.

* Fatture emesse da Sambers Italia s.p.a. (di seguito: Sambers) nei confronti di H3G s.p.a. (di seguito H3G).

La documentazione in atti e la comunicazione della società debitrice fanno propendere per l'esistenza del credito e, quindi, non supportano l'ipotesi di frode in ordine alle richieste di anticipazioni da parte del Taffelli alla banca.

In particolare, per quanto risulta allo stato, la fattura n. 312\12 risulta essere stata compensata a fronte della ricezione di nota di credito, e la compensazione suppone l'esistenza della prestazione e del credito in capo a Sambers.

Le fatture 484\12 e 486\12 non sono state pagate da H3G in esecuzione di un provvedimento di sequestro conservativo presso terzi.

Le fatture 24\12, 330\12, 333\12 risultano pagate presso altri istituti bancari. Non si tratta quindi, a questo riguardo, di richiesta fraudolenta di anticipazione, ma di decanalizzazione del pagamento dall'istituto che ha effettuato l'anticipazione ad altri istituti. Di per sé l'operazione è contrattualmente illecita. Nondimeno, nello specifico caso, essa risulta giustificata dall'intento di salvaguardare la par condicio creditorum, poiché Sambers, in liquidazione dal 31 luglio 2012, ha depositato domanda di preconcorsato preventivo ex art. 161 comma 6 l.f. in data 20 settembre 2012, sicché, nell'ipotesi di fallimento, i pagamenti che fossero stati effettuati alla banca reclamante sarebbero stati revocabili ex art. 67 comma 2 l.f. In ogni caso, la decanalizzazione è consentita, in uno stato di crisi della società che pur si assume essere affrontabile a livello concordatario, in quanto atto conservativo a tutela appunto del pari trattamento dei creditori.

* Fattura emessa da Sambers nei confronti di Sabrinet.

Parte reclamante, in sostanza, lamenta una carenza di prova in ordine all'effettuazione della fornitura, indicativa della mancanza all'origine del credito.

Tuttavia, allo stato, la documentazione versata in atti dal Taffelli non pare insufficiente.

E' stata infatti acquisita la fattura n. 14\2012 dell'importo di 249.599,52 franchi svizzeri. La fattura indica effettivamente il documento di trasporto n. 87 del 16.1.2012, che non è stato acquisito agli atti. Il Taffelli, tuttavia, ha offerto una spiegazione credibile e supportata da prova documentale: l'indicazione del documento di trasporto in fattura è generata automaticamente dal sistema informativo-contabile aziendale; è poi accaduto in concreto che, per motivi inerenti alla produzione/commercializzazione dei prodotti, la fornitura non abbia potuto concretamente essere effettuata nei tempi inizialmente previsti, ma successivamente, tra la fine del mese di gennaio e marzo 2012, sicché per un verso il ddt n. 87 non è stato utilizzato per il recapito della merce portata dalla fattura n. 14\2012 e, per altro verso, il recapito a Sabrinet di quella merce è stato documentato da altri ddt, che sono stati regolarmente prodotti in atti e che fanno riferimento, nella descrizione della merce, anche a quella oggetto della fattura predetta (ordini Q3 e Q4 del 29.9.2011 e del 18.10.2011).

In questo contesto, si collocano le dichiarazioni del legale inglese di Sabrinet, secondo cui la società non avrebbe registrato né avuto notizia della fattura n. 14, se non dopo essere stata contattata dal legale di BCC (doc. 16 BCC); Sabrinet avrebbe quindi contattato GDS Hantarex s.r.l. - individuata come successore di Sambers -, in persona di tale Maria Gambirino, dalla quale avrebbe avuto notizia che la fattura sarebbe stata "cancellata" e che non vi sarebbe alcun residuo rapporto di debito/credito tra Sabrinet e Hantarex. Sabrinet non ha tuttavia risposto all'esplicita domanda postagli

la valenza probatoria della documentazione prodotta nella fase cautelare dal TAFFELLI quanto alla effettività delle forniture sottese alle fatture in discussione nonché la rilevanza delle giustificazioni date dal convenuto, nella fase cautelare, quanto alla c.d. "canalizzazione" dei pagamenti relativi a talune di

dall'avv. Galragno di BCC in ordine alla ricezione della merce.

Orbene, considerato che, a fronte di elementi documentali a sostegno della consegna della merce, il fatto illecito generativo di responsabilità sarebbe costituito dalla "cancellazione" della fattura e quindi dall'illegittima liberazione del debitore, va sottolineato che: - i contatti non sono avvenuti tra i soggetti coinvolti, ma tra i loro procuratori; - non vi è prova sufficiente che sia stata Sambers a dichiarare che la fattura è stata "cancellata", essendovi invece prova che tale dichiarazione sarebbe stata effettuata da soggetto estraneo a Sambers.

IN conclusione gli elementi raccolti, rispetto ad un'ipotesi di responsabilità diretta e personale dell'amministratore di Sambers, non paiono univoci, proprio perché, da un lato, mancano dirette e impegnative dichiarazioni provenienti direttamente da Sabrinet e, dall'altro, l'indagine in ordine all'emissione della fattura, alla sua presunta cancellazione ed ai rapporti con Sabrinet non pare essersi svolta nei confronti di Sambers ma di un altro soggetto.

* Fattura emessa da Sambers nei confronti di Questek - Advanced Technologies LTD (di seguito: Questek).

Rispetto a questo rapporto commerciale si deve pervenire a conclusione opposta rispetto a quelle raggiunte negli altri due casi.

Si tratta della fattura n. 364\2012 di FRS 249.599,52, pari ad € 207.067,00.

In proposito si deve sottolineare l'acquisizione di due elementi indiziari di consistente gravità ed univocità in ordine alla mancanza originaria del credito sottostante.

Anzitutto, a fronte delle contestazioni del ricorrente/reclamante, il Taffelli ha prodotto la documentazione relativa alla consegna della merce a Sabrinet, ma non quella relativa alla consegna della merce a Questek. Dunque il resistente non è in grado di provare la consegna della merce, che si deve ritenere perciò mai avvenuta.

In secondo luogo è assai significativo che Questek, a fronte delle richieste di informazioni e spiegazioni provenienti da BCC, non solo si sia trincerato dietro un assoluto silenzio, ma abbia affermato che tale atteggiamento era indotto da una esplicita richiesta di Sambers in tal senso (Doc. E BCC).

Dunque alla mancata consegna della merce, si aggiunge un atteggiamento di Sambers volto ad occultare la natura del rapporto sottostante all'emissione della fattura.

Si tratta di elementi dai quali, almeno in questa fase di giudizio sommario cautelare, è lecito desumere l'inesistenza originaria del credito e, dunque, la responsabilità diretta dell'amministratore di Sambers per avere dolosamente ottenuto l'anticipazione di una fattura, di importo molto consistente, relativa ad operazione inesistente, con conseguente deliberata causazione di un danno diretto alla Banca nel momento in cui, a fronte dell'insoluto, non ha potuto rivalersi nei confronti della società anticipataria della fattura.

Risulta dunque un *funus* di responsabilità del Taffelli ex art. 2395 c.c. in ordine al risarcimento a BCC del danno provocato dalla fraudolenta richiesta ed ottenimento dello sconto della fattura di cui si discute, pari ad € 207.067,00.

II) Periculum in mora.

Sussiste pacificamente, sul piano soggettivo, il rischio concreto che nel corso del processo volto a far accertare la responsabilità del Taffelli, questi diminuisca o intacchi la garanzia generica di cui gode anche il creditore ricorrente ex art. 2740 c.c.

In tal senso depongono innanzi tutto l'operazione per la quale è stata ravvisata la responsabilità diretta del Taffelli, operazione di natura fraudolenta e che denota spregio assoluto in ordine alla conservazione della garanzia del creditore, anzi fatto oggetto di deliberato depauperamento.

Vale altresì considerare che, i sindaci, nella relazione al bilancio al 31.12.2011, hanno rilevato la realizzazione di una operazione di natura chiaramente distrattiva/dissipativa consistita nella vendita per oltre 1,9 milioni di euro di un immobile che la società aveva in Romania, senza anticipo sul prezzo, con pattuizione di un pagamento rateale in tre anni senza garanzie, a cui ha fatto riscontro il mancato pagamento della prima rata, e poi la svalutazione per intero del credito.

Infine è significativo che il Taffelli abbia ritirato tutte le sue disponibilità mobiliari da BCC (per circa 310.000 euro). Il reclamato ha giustificato tale operazione con la necessità di onorare un preliminare di compravendita di un immobile, ma il prelievo è avvenuto nel settembre 2012 a fronte di una indicazione di ultimazione delle opere al 31.12.2011, il prezzo residuo da versare era costituito dalla minor somma di € 200.000,00 e, soprattutto, ad oggi non è stato prodotto il contratto definitivo di acquisto.

* Alla stregua delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento del reclamo e in riforma dell'impugnata ordinanza, parte reclamante deve essere autorizzata come da dispositivo ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo dei beni del reclamato, fino alla concorrenza della somma di € 230.000 (duecentotrentamila), comprensiva di capitale, interessi e spese.

* Il regime delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 669 septies comma 2 c.p.c., seguono il principio di soccombenza, talché il reclamato sig. Taffelli deve essere condannato alla loro rifusione in favore del reclamante per entrambi i gradi di giudizio, secondo la liquidazione effettuata come da dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c., in parziale accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata ordinanza

I) AUTORIZZA BANC-A DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI s.c.a.r.l. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di T-AFFELLI GIACOMO BERNARDO, meglio identificato in atti, fino alla concorrenza della somma di € 230.000,00 (duecentotrentamila,00);

II) CONDANNA parte reclamata T-AFFELLI GIACOMO BERNARDO a rifondere a parte reclamante BANC-A DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI s.c.a.r.l. le spese dei due gradi di giudizio cautelare, che si liquidano in € 15.000,00 per compensi ed € 2.932,00 per spese, oltre IVA e CPA. "

tali fatture su conti correnti intestati alla SAMBERS presso altre banche.

Il convenuto TAFELLI,

- dopo aver presentato istanza ex art. 669decies cpc per la revoca della autorizzazione al sequestro conservativo di cui all'ordinanza del Tribunale 19/21.2.2013, istanza di revoca rigettata con ordinanza del g.i. del 19.7.2013,

ha contrastato le domande avversarie ribadendo a sua volta le difese già svolte nella fase cautelare e producendo ulteriore documentazione quanto in particolare alla fattura in relazione alla quale il Tribunale aveva ritenuto la ricorrenza dei presupposti per l'emaneazione di misura cautelare.

Nelle memorie depositate ex art. 183 sesto comma cpc le parti hanno ribadito le proprie difese, svolgendo richieste istruttorie sulle quali il g.i. -dopo l'esito infruttuoso di tentativo di conciliazione- ha provveduto con ordinanza del 28.7.2014 del seguente tenore:

“ritenuto che la causa appare, allo stato, matura per la decisione, senza necessità di dare ingresso alle richieste istruttorie delle parti, posto che:

- *i capitoli di prova orale formulati dall'attrice riguardano fatti documentati ovvero non dirimenti, la loro ammissione risultando quindi superflua;*
- *il capitolo di prova orale formulato dal convenuto risulta inammissibile, essendo di tenore del tutto generico, privo di riferimento ai tempi dell'avvenuta consegna sì da non consentire prova contraria;*
- *le richieste ex art.210 cpc di parte attrice appaiono superflue ovvero esplorative.”*

Precisate quindi dalle parti le conclusioni, all'esito del contraddittorio fin qui riassunto e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che debba essere superata la questione preliminare svolta dall'attrice ex art.169 cpc nella replica conclusionale e che, nel merito, la domanda dell'attrice possa essere accolta nei limiti di cui *infra*.

Quanto alla questione preliminare, va considerato:

- che secondo l'attrice,
 - avendo il convenuto depositato il proprio fascicolo di parte solo il 14.4.2015, e quindi oltre la scadenza del termine del 3.4.2015 fissato per il deposito della comparsa conclusionale, tale (ri)deposito, eseguito tardivamente in violazione del disposto del secondo comma dell'art.169 cpc, comporterebbe la conseguenza della inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti prodotti dal convenuto;
- che tale conseguenza, ad avviso del Tribunale, non pare configurabile nel caso di specie,
 - nel quale il rideposito del fascicolo di parte convenuta è comunque avvenuto entro il termine per il deposito delle repliche conclusionali
 - e dunque nel quale alla tardività del (ri)deposito non appare, in concreto, ricollegabile alcuna lesione del diritto di difesa della controparte,
 - la quale è stata comunque in grado di verificare, nel termine per il deposito della sua replica conclusionale, la consistenza del fascicolo avversario e, in particolare, la corrispondenza dei documenti ivi inseriti con quelli in precedenza tempestivamente prodotti,
- la diversa conclusione cui perviene l'attrice portando ad una irragionevole (in termini di economia processuale) inutilizzabilità di documenti pur acquisiti al processo tempestivamente e in esso comunque ridepositati prima della decisione e in tempo utile per la loro verifica *ex adverso*,

- inutilizzabilità che verrebbe poi a cessare nella fase di appello, nella quale, secondo un recente insegnamento della Cassazione, i documenti tempestivamente prodotti in primo grado (anche se non ridepositati tempestivamente entro il termine ex art.169 cpc) potrebbero poi comunque essere ridepositati non essendo qualificabili come "nuovi"².

La eccezione preliminare svolta dall'attrice nella sua replica conclusionale va quindi ritenuta **infondata**, con conseguente utilizzabilità, ai fini della decisione, della documentazione di cui al fascicolo di parte convenuta.

Passando al **merito** della controversia, va premesso che la **domanda svolta in citazione** dall'attrice riguarda la medesima vicenda di fatto posta a base del ricorso cautelare -vale a dire la condotta del TAFFELLI, quale amministratore di SAMBERS, consistita nel richiedere anticipazioni alla banca su fatture il cui importo non è stato poi versato alla banca dai debitori- ma con precisazione degli addebiti rivolti al convenuto, nel senso di configurare quale dolosamente preordinata in danno di essa banca:

- non solo la condotta del TAFFELLI posta a base del ricorso cautelare e relativa alla presentazione alla banca di fatture relative ad operazioni che la banca sostiene essere inesistenti e per le quali, quindi, sempre secondo la banca, il convenuto sarebbe stato consapevole *ex ante* della impossibilità di adempimento da parte del destinatario della fattura, con ciò ponendo in essere un evidente illecito in pregiudizio dell'attrice, ottenendo immediata liquidità per SAMBERS a fronte di crediti in realtà inesistenti,
- ma anche la ulteriore condotta -ancora attribuita al TAFFELLI- di indicazione a taluni dei debitori (ceduti alla banca con la presentazione alla stessa delle relative fatture) di modalità di pagamento presso altri istituti bancari e, quindi, di modalità diverse da quelle pattuite con BCC in sede di cessione del credito.

Riguardo a tale secondo addebito, precisato in citazione in riferimento alle difese del TAFFELLI nella fase cautelare, reputa il Tribunale che non possa -in linea generale- essere condivisa l'argomentazione,

- sostenuta dal TAFFELLI nella fase cautelare (cfr. pagg. 9/10 memoria di resistenza 23.10.2012) e fatta propria dalla motivazione dell'ordinanza cautelare 19/21.2.2013,

secondo la quale l'operazione, pur se "contrattualmente illecita", sarebbe "nello specifico caso, giustificata dall'intento di salvaguardare la par condicio creditorum, poiché SAMBERS, in liquidazione dal 31 luglio 2012, ha depositato domanda di preconcordato preventivo ex art. 161 comma 6 l.f. in data 20 settembre 2012, sicché, nell'ipotesi di fallimento, i pagamenti che fossero stati effettuati alla banca reclamante sarebbero stati revocabili ex art. 67 comma 2 l.f. In ogni caso, la decanalizzazione è consentita, in uno stato di crisi della società che pur si assume essere affrontabile a livello concordatario, in quanto atto conservativo a tutela appunto del pari trattamento dei creditori".

² Cfr. in tal senso Cass. n.26030/2014, secondo la cui massima: "In caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art. 190 cod. proc. civ., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell'art. 345 cod. proc. civ. ("ratione temporis" vigente), di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come 'nuovi' ". Quanto alla portata della prima parte della massima va precisato che nel caso deciso dalla Cassazione (così come in quelli di cui alla giurisprudenza di merito citata dall'attrice e a differenza che nel presente procedimento) il fascicolo di parte non era mai stato ridepositato prima della decisione, sicché al momento della stessa i documenti non risultavano presenti nel fascicolo di causa: solo a tale caso può quindi essere riferito il principio di cui alla prima parte della massima, come precisato anche da Cass. n.10741/2015, secondo la quale: "Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti".

Tali considerazioni,

- o anche a prescindere da ogni questione quanto al carattere del tutto ipotetico della deduzione relativa alla revocabilità dei pagamenti in caso di fallimento che ad oggi non risulta sopravvenuto,

risultano infatti in primo luogo del tutto generiche quanto alla natura conservativa della diversione dei pagamenti, natura conservativa che non risulta affatto dimostrata in causa dal TAFFELLI, il quale si è limitato ad affermarla senza offrire alcun riscontro quanto alla effettiva destinazione delle somme in discussione dopo il loro afflusso sui conti correnti della SAMBERS diversi da quello acceso presso la BCC.

In ogni caso, poi, va rilevato come la stessa presentazione delle fatture in discussione presso BCC è avvenuta (in particolare per le fatture emesse nei confronti di H3G SPA, cfr. doc.1 attrice) a partire dal febbraio 2012, vale a dire in epoca nella quale, come esposto dallo stesso TAFFELLI (cfr. p.6 memoria citata), la SAMBERS già presentava un patrimonio netto negativo (cfr. bilancio al 31.12.2011, doc.13 attrice), in particolare secondo la relazione sulla gestione al bilancio 2011 *"la gravità delle conseguenze della situazione finanziaria aziendale"* essendo *"emersa tra la fine del 2011 e inizio 2012"* e *"la crisi finanziaria"* avendo *"assunto i contorni della irreversibilità"*, con conseguente delibera di messa in liquidazione del 31.7.2012 e deposito di domanda di concordato preventivo il 20.9.2012: in sostanza, dunque, in tale situazione aziendale, la stessa presentazione delle fatture per anticipazioni a BCC da parte di SAMBERS non poteva che essere accompagnata dalla consapevolezza in capo al gestore di SAMBERS -vale a dire in capo al TAFFELLI- delle esigenze conservative oggi invocate, *id est* dalla consapevolezza della impossibilità di adempimento dei termini contrattuali stipulati con BCC quanto alla c.d. "autoliquidazione" del conto anticipi.

Per quanto fin qui detto, dunque, anche la condotta di cui al secondo addebito rivolto dalla banca al TAFFELLI, lungi dal risultare incensurabile come ritenuto nella fase cautelare, appare -in astratto- idonea a fondare responsabilità del convenuto verso l'attrice,

- o essendo in sostanza consistita nel ricorso al credito sotto forma di anticipazione su fatture in presenza di una situazione di crisi aziendale irreversibile,
 - situazione già emersa nell'ambito aziendale come attestato dalla relazione al bilancio ma non ancora nota all'esterno, il bilancio essendo stato depositato presso il Registro imprese il 31.8.2012,
- o e come tale apparendo comunque preordinata ad ottenere liquidità in danno della banca, senza alcuna prospettiva di adempimento delle condizioni di "autoliquidazione" del relativo conto, date le prospettive concordatarie e/o fallimentari prevedibili,
- o così integrando un illecito rilevante sia ex art.2395 cc sia ex art.2043 cc.

Ciò posto, va poi rilevato che il convenuto, pur essendosi difeso nel merito quanto alla liceità della diversione dei pagamenti sia nella fase cautelare sia nel presente giudizio (cfr. pagg.8 e ss memoria di resistenza cautelare, pagg. 11 e ss comparsa di risposta, pag.13 comparsa conclusionale), nel presente giudizio ha sul tema in esame in primo luogo sostenuto (cfr. comparsa di risposta, p.10) che la banca non avrebbe adeguatamente dimostrato l'intervenuto pagamento presso altre banche da parte dei debitori ceduti, essendosi limitata al riguardo a produrre missiva della debitrice H3G SPA, nella quale appunto si dà atto degli intervenuti pagamenti presso BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA AGRATE BRIANZA e presso BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, missiva a dire del convenuto non attendibile perché proveniente da debitore interessato ad affermare il proprio adempimento.

La tesi del convenuto non appare condivisibile, ad avviso del Tribunale, posto che:

- da un lato la missiva 4.9.2012 -indirizzata da H3G SPA al legale di BCC nonchè per conoscenza a SAMBERS a seguito della richiesta di pagamento indirizzata dalla banca in relazione alle fatture emesse da SAMBERS e alla banca cedute (cfr. doc.7 attrice)- risulta del tutto puntuale e specifica nell'indicare, per ogni fattura il cui pagamento era stato richiesto dalla banca, tempi e modalità del già avvenuto adempimento presso altre banche ovvero altre circostanze (compensazione, notifica di provvedimento di sequestro conservativo presso terzi) estintive/impeditive,
 - sicché le dichiarazioni ivi contenute appaiono nel loro complesso del tutto attendibili, come, del resto, attendibili le considera *de plano* lo stesso convenuto per la parte nella quale si riferiscono alla intervenuta compensazione di una fattura e alla avvenuta notifica di sequestro conservativo presso terzi quanto agli importi dovuti per altre due fatture;
- d'altro lato, poi, lo stesso convenuto, a dimostrazione della effettività del credito portato dalla fattura ceduta a BCC ed emessa nei confronti della diversa debitrice QUESTEK ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, ha prodotto missiva 20.6.2013 indirizzata dalla QUESTEK al legale di BCC nonchè per conoscenza a SAMBERS nella quale si dà atto dell'intervenuto pagamento su di un conto intestato a SAMBERS presso "MPS" (cfr. doc.2 convenuto), così, in sostanza, mostrando di ritenere del tutto attendibile sul tema in esame dichiarazione ben più generica di altra debitrice.

Poste dunque le caratteristiche intrinseche della missiva 4.9.2012 di H3G SPA, comunque indirizzata sia a BCC sia a SAMBERS che ne avrebbe potuto contestare le risultanze, e posta la stessa condotta processuale del convenuto che richiama a proprio favore parte del contenuto di tale missiva nonché missiva di analogo tenore redatta da altra debitrice, ne consegue, ad avviso del Tribunale, che la circostanza dell'intervenuto pagamento da parte di H3G SPA presso altre banche, nelle date indicate nella missiva, deve ritenersi già provata adeguatamente, senza necessità di procedere al riguardo ex art.210 cpc nei confronti di H3G SPA e/o di SAMBERS, come pure l'attrice ha chiesto a fronte delle contestazioni del convenuto, trattandosi di mezzo di prova da considerare superfluo.

Il TAFFELLI ha poi comunque contestato di aver egli personalmente dato alla debitrice le disposizioni di pagamento presso altre banche, negazione questa che risulta di per sé non dirimente, considerato quanto già sopra detto in ordine alla consapevolezza del TAFFELLI al momento della consegna delle fatture alla banca circa la situazione della società da lui amministrata e valutato poi in ogni caso:

- quanto al primo pagamento effettuato da H3G SPA il 4.7.2012, che la carica di a.d. ricoperta dal convenuto presso SAMBERS fino al 31.7.2012 comporta comunque la riferibilità al convenuto di vicende gestorie quale quella in esame, quantomeno sotto il profilo della necessaria vigilanza sugli addetti ai rapporti con i clienti debitori,
- e, quanto al secondo pagamento effettuato da H3G SPA il 10.8.2012, che il carattere ravvicinato dei due pagamenti rende senz'altro presumibile la comunanza delle relative istruzioni impartite alla debitrice,

cosicché anche per tali profili appare superfluo procedere alla prova orale richiesta sul punto dall'attrice (cfr. capp. 6 e 7 riportati nelle conclusioni) a fronte delle contestazioni del convenuto.

Per quanto fin qui detto va dunque ritenuta provata una condotta del TAFFELLI idonea a fondare **responsabilità risarcitoria** verso l'attrice quanto al pregiudizio da questa subito per aver corrisposto **anticipazioni alla SAMBERS** a fronte della presentazione -nel febbraio 2012 in epoca di crisi già manifestatasi irreversibile all'interno della società- delle fatture emesse da SAMBERS nei confronti della propria debitrice H3G SPA e poi da quest'ultima pagate (non sul conto corrente "autoliquidante" intestato a SAMBERS presso la banca anticipatrice ma) su conti correnti intestati a SAMBERS presso altre banche, fatture in particolare da individuarsi, sulla scorta del tenore della missiva 4.9.2012 di H3G SPA, in quelle:

- n.24 per euro 30.020,10;
- n.166 per euro 81.172,85;
- n.264 per euro 89.007,68;
- n.330 per euro 44.618,75;
- n.333 per euro 46.282,50;

per complessivi euro 291.101,88.

Quanto alle altre fatture emesse da SAMBERS nei confronti di HG3 SPA e anch'esse consegnate dal TAFFELLI a BCC per ottenerne anticipazioni, si è già detto della complessiva attendibilità della missiva 4.9.2012 proveniente dalla debitrice HH3 SPA, missiva dal cui tenore viene dunque smentita *de plano* la tesi dell'attrice in ordine al carattere fittizio delle fatture in questione, fatture che la debitrice attesta essere state emesse regolarmente nei suoi confronti ed aver poi avuto vicende estintive/sospensive che appaiono di per sé del tutto neutre rispetto alla posizione del TAFFELLI,

- senza che le prove orali e le richieste di esibizione pure formulate dall'attrice al riguardo appaiono dirimenti,
- trattandosi di capitoli di prova riguardanti irregolarità gestorie di per sé non attinenti al tema in esame (cfr. capp. 8 a 16 riportati nelle conclusioni) nonché di richieste di esibizione connotate in senso esplorativo,

sicché, in definitiva, la domanda dell'attrice per quanto riguarda tali ulteriori episodi deve essere rigettata.

Tornando ai casi di c.d. canalizzazione su altre banche delle fatture elencate dall'attrice viene poi in gioco la fattura n.364 del 20.3.2012 emessa da SAMBERS nei confronti di QUESTEK ADVANCED TECHNOLOGIES LTD (d'ora in avanti anche solo QUESTEK) per franchi svizzeri 249.599,52, fattura che secondo la debitrice QUESTEK, come si è già accennato sopra, è stata da essa pagata su di un conto corrente intestato a SAMBERS (non presso BCC alla quale la fattura era stata ceduta ma) presso altra banca, indicata in sigla MPS (cfr. missiva via fax 20.6.2013 prodotta dal convenuto sub 2 solo nel presente procedimento).

Come si è pure già detto sopra, lo stesso convenuto mostra di ritenere del tutto attendibile la comunicazione di QUESTEK, che invece BCC qualifica come tardivamente e pretestuosamente formata: tale discussione tra le parti risulta peraltro irrilevante ai fini del decidere, posto che, in ogni caso, anche seguendo la prospettazione del convenuto, non ne segue alcuna scriminante in ordine alla sua responsabilità risarcitoria, che va affermata anche in questo caso, con superfluità quindi, secondo il criterio della ragione decisoria più liquida³, di ogni esame della prospettazione della banca nonché della valutazione delle relative richieste istruttorie (cfr. capp. 4 e 5 nonché richieste di esibizione riportati nelle conclusioni), prospettazione e richieste che restano assorbite.

Riguardo alla responsabilità del TAFFELLI quanto all'episodio concernente la fattura QUESTEK, va poi precisato che:

- la banca non risulta aver prodotto la specifica richiesta di anticipazione sulla fattura in esame, richiesta che in ogni caso il convenuto non nega di aver effettuato;
- dalla contabile prodotta dall'attrice e relativa al conteggio degli interessi sulla anticipazione effettuata (cfr. sub doc.2 attrice) si ricava poi che la consegna della fattura alla banca per

³ Su tale criterio cfr. da ultimo Cass. s. u. n.9936/2014, secondo la cui massima: "In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale."

l'anticipazione è stata effettuata il 21.3.2012,

- e, dunque, in epoca per la quale valgono tutte le considerazioni già sopra svolte quanto alla consapevolezza in capo al gestore di SAMBERS -vale a dire in capo al TAFFELLI- della situazione dell'ente e della conseguente impossibilità di adempimento dei termini contrattuali stipulati con BCC in tema di c.d. "autoliquidazione" del conto anticipi, così risultando irrilevante l'epoca dell'avvenuto pagamento da parte di QUESTEK su conto diverso da quello intestato a SAMBERS presso BCC, la condotta illecita del TAFFELLI andando in primo luogo riferita al momento della consegna della fattura a BCC;
- nel caso specifico, poi, la preordinazione da parte del convenuto di una condotta in danno dell'attrice risulta ulteriormente confermata dal tenore della documentazione prodotta in causa, posto che:
 - in particolare le copie della medesima fattura n.364 in discussione prodotte rispettivamente dall'attrice (sub doc.2) e dal convenuto (doc.3) presentano un tenore del tutto differente sotto la dicitura "banca d'appoggio" apposta nella seconda pagina della fattura,
 - nella copia prodotta dall'attrice sotto tale dicitura comparendo scritto "BCC SESTO S.G. AG. MONZA" nonché il relativo IBAN,
 - nella copia prodotta dal convenuto comparendo invece scritto "M.P.S." seguito da numeri non leggibili data la cattiva qualità della copia,

sicché, in definitiva, dalle stesse produzioni del convenuto risulta che la fattura in discussione, sempre recante la data del 20.3.2012, venne emessa con diverso tenore nella copia consegnata a BCC e in quella trasmessa alla debitrice e rimasta a mani di costei, condotta questa di per sé riferibile al convenuto -quale gestore di SAMBERS al momento di emissione della fattura- ed evidentemente preordinata a escludere *ab origine* l'adempimento delle condizioni contrattuali di anticipazione correnti con l'attrice *id est* preordinata ad ottenere liquidità dall'attrice a fronte della consegna di fattura destinata ad essere pagata su altra banca fin dal momento della sua emissione.

Per le assorbenti considerazioni fin qui svolte va dunque ritenuta provata una condotta del TAFFELLI idonea a fondare **responsabilità risarcitoria** verso l'attrice quanto al pregiudizio da questa subito per aver corrisposto **anticipazioni alla SAMBERS** a fronte della presentazione -nel marzo 2012 in epoca di crisi già manifestatasi irreversibile all'interno della società- della fattura emessa da SAMBERS per franchi svizzeri 249.599,52 nei confronti della propria debitrice QUESTEK e poi da quest'ultima pagata (non sul conto corrente "autoliquidante" intestato a SAMBERS presso la banca anticipatrice ma) su conto corrente intestato a SAMBERS presso MPS, conto espressamente indicato nella copia della fattura trasmessa dal TAFFELLI alla debitrice.

Resta da esaminare l'addebito rivolto al convenuto in relazione alla consegna alla banca attrice -per ottenerne pari anticipazione- della fattura n. 14 emessa da SAMBERS il 16.1.2012 nei confronti di SABRINET LTD, fattura la quale, a dire di BCC non corrisponderebbe ad alcuna reale operazione gestoria, da un lato la destinataria della merce avendo risposto alle richieste di pagamento rivoltele da BCC che la fattura era stata "annullata" (cfr. sub doc. 8 e relativa traduzione depositata il 2.7.2014) e dall'altro i documenti di trasporto prodotti al riguardo dal convenuto (cfr. sub doc.1) recando numeri diversi da quello del DDT indicato nella fattura.

Rispetto a tali elementi forniti da BCC a riscontro del proprio assunto, il convenuto ha obiettato, fin dalla fase cautelare, che l'incongruenza -tra il numero di DDT indicato in fattura e il numero dei DDT poi effettivamente riguardanti la merce di cui agli ordini elencati nella fattura- sarebbe del tutto irrilevante, dipendendo dalla generazione automatica del numero di DDT indicato in fattura, numero poi di fatto non utilizzato per la spedizione, eseguita a distanza di qualche tempo e in ogni caso riferita

agli stessi ordini elencati nella fattura: difesa questa alla quale l'attrice ha a sua volta replicato che il convenuto non ha comunque prodotto documentazione specificatamente attestante l'effettiva avvenuta consegna della merce a SABRINET ma solo documentazione concernente l'affidamento della merce al vettore.

Rispetto a tali contrapposte tesi difensive reputa il Tribunale che sulla scorta del materiale probatorio non siano ricostruibili elementi di riscontro univoci quanto ad una preordinazione del TAFFELLI in danno della banca anticipatrice, posto che:

- a fronte della documentazione prodotta dal convenuto e attestante l'avvenuta consegna della merce al vettore per il suo recapito al cliente inglese, merce corrispondente agli ordini indicati nella fattura n.14,
- l'operazione rappresentata nella fattura non pare possa dirsi di per sé fittizia,
- l'incongruenza quanto al numero di DDT esposto nella fattura, così come le indicazioni provenienti da SABRINET circa l'annullamento della fattura potendo poi essere spiegate con vicende successive alla emissione della fattura n.14, quali, ad esempio, la sostituzione della fattura con altra, vicende rispetto alle quali, come già sottolineato dal Tribunale in sede di reclamo, un diretto coinvolgimento del convenuto rimane del tutto indimostrato,

sicché, in definitiva, l'attrice non risulta aver dato prova di una specifica condotta del convenuto idonea a fondare sua diretta responsabilità gestoria per la vicenda in esame, condotta che poi, dati gli elementi documentali già acquisiti, neppure pare al Tribunale possa essere dimostrata a mezzo delle prove richieste sul punto dall'attrice che appaiono superflue riguardando vicende già documentate (cfr. capp. 1 e 2 riportati nelle conclusioni definitive) ovvero connotate in senso esplorativo e comunque non dirimente (cfr. ordini di esibizione richiesti sul tema, anch'essi riportati nelle conclusioni definitive): con la conseguenza che la domanda dell'attrice va rigettata per quanto riguarda l'episodio ora in esame.

Per quanto fin qui detto la responsabilità risarcitoria del convenuto deve essere accertata solo quanto agli episodi sopra evidenziati relativi alla consegna all'attrice -per ottenerne anticipazioni di pari importo- di fatture per euro 291.101,88 e per franchi svizzeri 249.599,52.

Quanto alla liquidazione del pregiudizio subito da BCC, il convenuto ha poi evidenziato la pendenza di procedura di concordato relativa a SAMBERS, procedura nell'ambito della quale il credito di BCC relativo alle anticipazioni non autoliquidatesi dovrebbe trovare una percentuale di soddisfazione con conseguente insussistenza di alcun danno per tale percentuale: l'attrice non ha in alcun modo contrastato tale difesa né ha smentito la pendenza della procedura, producendo, anzi, Relazione dei Commissari giudiziali (cfr. doc.30), dalla quale risulta una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari appartenenti al ceto bancario "non garantito da terzi" pari al 10% (cfr. p.20 relazione).

Dati tali specifici riscontri, il danno subito dall'attrice va quindi liquidato come pari al 90% delle somme a suo tempo non riscosse dalle debentrici cedutele, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate tempo per tempo dalla data delle scadenze delle anticipazioni fino al saldo effettivo, per quanto riguarda la somma in frs al cambio vigente al momento della scadenza della anticipazione.

In definitiva il convenuto va quindi condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro (291.101,88 - 29.110,18) 262.091,70 e dell'importo di franchi svizzeri (249.599,52 - 24.959,95) 224.639,57 pari ad euro 203.866,30 al cambio vigente al momento della scadenza della relativa anticipazione, per complessivi euro 465.958,00, oltre accessori come sopra indicati.

Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vanno liquidate per la fase del presente giudizio di merito come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite, dell'attività difensiva svolta e dell'importo della condanna, mentre per la fase cautelare va confermata la liquidazione delle spese già disposta (ad abundantiam, trattandosi di sequestro conservativo)

dall'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in parziale accoglimento della domanda dell'attrice, condanna il convenuto GIACOMO BERNARDO TAFFELLI al pagamento in favore dell'attrice BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI - SOCIETA' COOPERATIVA dell'importo di euro 465.958,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate tempo per tempo dalla data delle scadenze delle anticipazioni al saldo effettivo;
2. rigetta per il resto la domanda dell'attrice;
3. condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali spese che liquida in euro 2.940,00 per esborsi ed euro 15.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa sul secondo importo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 15 ottobre 2015.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

IL CASO.it

